

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 296 del 10 marzo 2015

Dgr n. 1150 del 5 luglio 2013. Modifica della disciplina in materia di tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero realizzati ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. f) del D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 40, comma 9, lett. a) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica la disciplina regionale in materia di tirocini per stranieri extra UE residenti all'estero adottata con la DGR n. 1150 del 5 luglio 2013, adeguando tale disciplina ai contenuti dell'accordo del 5 agosto 2014, assunto in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome sono state approvate le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero". Tale documento è stato predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la collaborazione con il Ministero degli Esteri e dell'Interno e alcune regioni, tra cui il Veneto. Le suddette istituzioni convenivano sull'opportunità di giungere a un accordo in materia per i seguenti motivi:

- superare prassi disomogenee tra le Regioni;
- risolvere difficoltà interpretative della normativa nazionale in materia di immigrazione;
- evitare un uso distorto ed elusivo dello strumento del tirocinio da parte di persone straniere al fine di ottenere visti di ingresso nel territorio italiano.

Nell'accordo è stata inoltre precisata la ripartizione delle competenze tra le amministrazioni interessate e l'ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini) nonché le modalità di scambio delle informazioni tra le diverse istituzioni interessate.

In Veneto, la Giunta regionale aveva già adottato un provvedimento (DGR n. 1150 del 5 luglio 2013), al fine di contenere gli utilizzi impropri dello strumento che le autorità di controllo presenti nel territorio regionale avevano segnalato. Si era, infatti, riscontrato come in numerosi casi l'approvazione del tirocinio era stata utilizzata solo per ottenere dalle autorità consolari il visto di ingresso in Italia e non già per svolgere effettivamente un periodo di formazione professionale. La Regione del Veneto pertanto è intervenuta stabilendo, con la DGR n. 1150/2013, che i progetti di tirocinio approvabili siano solamente quelli che forniscano adeguate garanzie di rispetto delle finalità contenute nella normativa di riferimento (art. 27, comma 1, lett. f) del D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e art. 40, comma 9, lett. a) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999). In tal senso sono stati previsti elementi che fanno sì, da una parte, che i soggetti promotori risultino maggiormente responsabili per quanto riportato e descritto nei progetti formativi e, dall'altra, che i soggetti ospitanti siano in possesso di una comprovata e idonea capacità formativa da erogare al tirocinante.

Il risultato è stato che si è passati da 499 progetti di tirocinio approvati nel periodo 1 gennaio 2013 - 5 luglio 2013, data di approvazione della DGR n. 1150/2013 a 43 progetti approvati dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Le soluzioni adottate nella disciplina della Regione del Veneto hanno ampiamente influenzato la stesura del documento approvato in Conferenza Stato Regioni e Province autonome, e di conseguenza, gli elementi da aggiornare nella DGR n. 1150/2013 sono piuttosto marginali. Alcuni di questi elementi sono stati suggeriti dagli stessi tecnici della Regione Veneto come i termini di validità del visto regionale e i termini per l'avvio del tirocinio da parte del soggetto ospitante. Le altre novità riguardano la sussistenza di determinati requisiti in capo ai soggetti tirocinanti, la cui verifica è demandata soprattutto alle autorità consolari mentre è ribadita la competenza regionale in ordine alla responsabilità del soggetto promotore ed alla capacità formativa del soggetto ospitante.

Tali novità sono recepite nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, che sostituisce interamente la DGR n.1150/2013.

L'**Allegato A** contiene anche la disciplina relativamente ai distacchi lavorativi di persone straniere che svolgono periodi formativi presso datori di lavoro aventi unità operative nel territorio della Regione del Veneto, disciplina già contenuta nella più volte citata DGR n. 1150/2013 e che viene interamente confermata. L'accordo Stato Regioni e Province autonome non affronta il tema dei distacchi, tuttavia è opportuno integrare nel presente provvedimento anche la disciplina dei distacchi in considerazione che quest'ultima rinvia alla disciplina dei tirocini per persone straniere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e s.m.i.;
- Visto l'art. 40, commi 9 e 10, del DPR 31 agosto 1999 n. 394;
- Visto l'accordo del 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero;
- Vista la DGR n. 1150 del 5 luglio 2013;
- Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;
- Visto l'art. 2, co. 2, lett. d), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione "*Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero*";
3. di incaricare la Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione del modello di progetto formativo e di eventuale documentazione necessaria;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.